



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico-agricolo, in agro del comune di Grottaglie (TA), in località "contrada Angiulli", con opere di connessione anche i comuni di Taranto e Montemesola (TA), di potenza pari a 10,275 MW.

Proponente: Trina Atena Solar S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare il combinato disposto degli articoli 7-bis, comma 2, secondo il quale “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, e 8, comma 2-bis, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al predetto decreto, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la “*individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*”, attuativo del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 recante gli indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *"Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema"*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rispettivamente recanti semplificazioni in materia di fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota 26490 del 6 dicembre 2022, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico-agricolo, in agro del comune di Grottaglie, in località "contrada Angiulli", con opere di connessione che interessano altresì i comuni di Taranto e Montemesola (TA);

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico-agricolo avente potenza pari a 10,275 MWp, e relative opere di connessione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che la componente fotovoltaica del progetto prevede l'installazione di 18.681 moduli fotovoltaici, su moduli ad inseguimento monoassiale in acciaio, aventi intervallo di rotazione di $\pm 55^\circ$, altezza massima di 4,4 metri e minima di 0,5 metri, posizionati su pali infissi nel terreno in stringhe situate ad interdistanze di 9,5 metri;

PRESO ATTO che la componente agricola del progetto prevede l'utilizzo pressoché integrale degli spazi sottostanti i moduli fotovoltaici, da un lato con la semina periodica di essenze erbacee mellifere (sulla, trifoglio alessandrino, lupinella) e da un altro lato con la piantumazione di 11.000 arbusti (rosmarino, lavanda, timo), mantenuti con irrigazione automatica, in filari interposti a una distanza di ca. 4 m. dai moduli, complessivamente asserviti alla produzione di miele attraverso 300 arnie di api poste entro il perimetro dell'impianto;

ATTESO che la Trina Atena Solar s.r.l. con nota del 2 agosto 2021, perfezionata con nota del 9 dicembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, a partire dal 10 febbraio 2022, con successiva ripubblicazione, a seguito del deposito di nuova documentazione da parte della Società proponente, a partire dal 25 luglio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, è pervenuta un'unica osservazione da parte della regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico – Sezione transizione ecologica, di cui la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha tenuto conto nel proprio parere;

VISTO il parere n. 54 del 9 settembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 4293 del 7 ottobre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha rappresentato che l'area di intervento ricade nell'ambito "Arco jonico tarantino" e nella figura territoriale n. 8.1 "L'anfiteatro e la Piana Tarantina", individuate dal richiamato PPTR della Puglia, come zone nelle quali perseguire l'obiettivo di "disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici";

RILEVATO che, a parere del citato Dicastero, il progetto di impianto fotovoltaico-agricolo in esame – nonostante la tecnica degli impianti fotovoltaico-agricoli, di recente affermazione, non sia specificamente trattata nel predetto PPTR – non rispetterebbe gli "obiettivi di qualità" e la "normativa



Presidenza del Consiglio dei Ministri

d'uso” del richiamato PPTR applicabili a tali aree, in quanto l’inserimento di questo tipo di impianto industriale in paesaggi rurali causerebbe impatti analoghi a quelli dei campi fotovoltaici tradizionali, espressamente sfavoriti dal predetto PPTR nelle aree agricole, in quanto, nonostante il loro carattere reversibile, causerebbero un consumo di suolo e un connesso “*snaturamento del territorio agricolo*”;

PRESO ATTO che il citato Ministero, nel proprio parere, riferisce al predetto snaturamento “*un forte impatto soprattutto visivo*” in quanto contribuirebbe all’artificializzazione di un paesaggio “*il cui carattere di ruralità, accentuato dalla distanza dai centri urbani, è ancora ben riconoscibile in particolare nell’area intorno al sito di progetto del campo*”, definita nel raggio di 1,5 chilometri “*in cui l’impianto può risultare visibile in modo significativo*”, entro il quale segnala “*punti di vista dinamici, sia dalle aree a nord dello stesso, sia dall’altura di “Monte Saletè”*”;

RILEVATO che il predetto Dicastero, nel proprio parere, ha altresì affermato che le opere di mitigazione arborea previste dal proponente agirebbero come elemento di riconoscimento dello stesso impianto, provocando la “*rottura del mosaico agricolo dell’area e delle ampie visuali aperte*”;

PRESO ATTO che il citato Ministero, nel proprio parere, pur dando atto che “*l’area di impianto non è interessata da specifiche tutele previste dal PPTR*”, evidenzia la presenza intorno ad esso di numerosi versanti, boschi, torrenti, canali, strade, prati, pascoli, siti naturalistici e testimonianze insediative, quali masserie, annoverati dal richiamato PPTR come beni paesaggistici – BP o ulteriori contesti paesaggistici – UCP, rispetto ai quali risulterebbe interferente il cavidotto asservito agli aerogeneratori;

RILEVATO che il citato Ministero, in altra parte del suo parere, con riguardo alle interferenze riferite al cavidotto, chiarisce che “*Per quanto attiene le interferenze dirette del progetto in esame con le tutele previste dal PPTR, relative solo al cavidotto di connessione, poiché si tratta di un tracciato interrato su strade esistenti, non risulta in contrasto con le prescrizioni e la normativa d’uso richiamata al paragrafo 1.1.d.*”;

RILEVATO che, tuttavia, a parere del predetto Dicastero il medesimo cavidotto interferirebbe comunque con alcune tutele, laddove, pur incidendo su un tratto stradale che ne ripercorre il tracciato, prevede uno “*scavo a cielo aperto e successivo rinterro*” sul “*Regio Tratturello Tarantino*”, sia in quanto esso stesso è “*vincolato con DM 22/12/1983*”, sia in quanto il tratturello sarebbe a sua volta giacente sul presunto tracciato della “*Via Appia ad latus*”;

PRESO ATTO che, ulteriormente riguardo al cavidotto, il citato Dicastero riferisce, nel proprio parere, che la effettiva localizzazione del tracciato previsto “*superata la Masseria Vetrere, diverge sensibilmente dal tracciato indagato sotto il profilo archeologico*”, e, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, non potrebbe quindi presumersi altro che un “*alto rischio archeologico*” per la parte in cui il cavidotto, pur correndo lungo la viabilità, “*si sviluppa in adiacenza all’insediamento rurale*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di età romana e tardo antica in località Masseria Ferrara (sottoposto a vincolo con D.M. 2.10.1985)”;

PRESO ATTO che il predetto Ministero, nel citato parere, individua altresì rischi per il patrimonio archeologico conservato in subsidenza a causa della vicinanza delle opere in progetto “con l’area archeologica - tutelata con vincolo diretto ed indiretto (DM 05.08.1985) - individuata in località Angiulli.” che sarebbe “riferibile ad una villa rustica di età romana, solo parzialmente indagata e che, di conseguenza, considerate le dimensioni di tali strutture, potrebbe estendersi anche nella zona interferita dall’impianto.”;

RILEVATO che, in ordine ai predetti rischi archeologici, il citato Dicastero ha comunicato nel proprio parere che “qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive superiori determinazioni” si renderebbe necessaria “la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.”;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO che il citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione, nonché con i vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

TENUTO CONTO, che, con riferimento all'articolo 20 del richiamato decreto legislativo n. 199 del 2021, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 del predetto articolo, ridotta a 500 metri per gli impianti fotovoltaici dall'articolo 47 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, non possono per ciò solo essere considerate "non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo, e avendo la suddetta "fascia di rispetto" il solo scopo di individuare quali "aree idonee" quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

PRESO ATTO che, con riferimento al richiamato regolamento regionale n. 24 del 2010 della Puglia, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC dà atto nel proprio parere che la Società proponente ha dichiarato che "l'area di impianto non interferisce con aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da FER ai sensi del R.R. 24/2010.";

RITENUTO che, il dedotto contrasto del progetto in esame con l'elaborato n. 4.4.1 del citato PPTR della Puglia non pare tenere in conto le caratteristiche dell'impianto in questione, configurabile come agro-voltaico di nuova generazione, finalizzato a garantire le esigenze di protezione dell'uso agricolo e di non impermeabilizzazione dei suoli che, nel piano predetto, erano poste a fondamento della scelta generale di sfavorire l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola;

VALUTATO che lo stesso Ministero della cultura, nel proprio parere, da atto che, rispetto al progetto in valutazione, "non è possibile scindere la componente agricola da quella fotovoltaica per il semplice fatto che i due elementi convivono";

TENUTO CONTO che la regione Puglia, successivamente al predetto PPTR, nel quadro dell'aggiornamento del suo Piano energetico ambientale (PEAR), ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1424, un documento nel quale si prefigge l'obiettivo di "promuovere la costruzione condivisa con gli Enti locali di una strategia per (...) l'installazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra);”, e che il progetto in esame sembra appartenere appunto a questa nuova categoria di impianti, in quanto, nonostante non presenti i moduli elevati dal terreno, indicati nella predetta deliberazione come “esempio” di impianti compatibili, utilizza comunque efficacemente il medesimo per coltivare 11.000 arbusti ed erbe mellifere, scarsamente rilevati dal suolo, irrigati automaticamente, e sfruttati attraverso 300 apiari, che non richiedono il passaggio di macchine agricole sotto i pannelli;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel suo parere, oltre a valutare il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la componente suolo e sottosuolo, dà atto che *“la superficie di suolo che si andrà a sottrarre al territorio durante gli anni di esercizio dell'impianto non è una superficie di pregio, e attualmente non è utilizzata.”*, cosicché, pur a fronte *“di una diminuzione minima di superficie destinata all'agricoltura, pari a 43 mq circa usati per il posizionamento della cabina di consegna e della cabina utente”*, nell'area di impianto *“ci sarà un incremento della superficie seminaturale grazie all'intervento di messa a dimora di essenze tipiche mediterranee e mellifere”*, che *“consente di mantenere il suolo a uno stato naturale”*;

VALUTATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC *“considera che il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico”*, in quanto, riguardo all'impatto percettivo, rileva che questo è *“abbastanza considerevole, ma è mitigato dagli interventi previsti da progetto relativi principalmente alla vegetazione perimetrale da realizzare al fine di mascherare le strutture e alla realizzazione dell'impianto agricolo.”*;

RITENUTO che la mitigazione dell'impatto visivo dei filari di moduli tramite una *“copertura vegetazionale perimetrale sia arbustiva che arborea”* non possa configurarsi come un elemento di riconoscimento, improprio o comunque intollerabile, in un ambito paesaggistico rurale specifico nel quale, secondo quanto riferito dallo stesso Ministero della cultura si alternano al seminativo anche *“oliveti e vigneti”*;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli impatti cumulativi sul paesaggio, nell'area vasta di 3 chilometri intorno a quella del progetto fotovoltaico, calcolata secondo gli indirizzi specifici per la fonte stabiliti, secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 2012, con autonoma determinazione del dirigente del servizio ecologia della regione Puglia, n. 162 del 6 giugno 2014, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha dato atto che la Società proponente ha calcolato un indice di pressione cumulativa con altri impianti fotovoltaici *“basso”*, pari all'1,64%, inferiore al valore soglia del 3%;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha dato atto che il proponente ha riferito che le aree boscate interessate dal cavidotto, a seguito di sopralluogo con annessa rilevazione fotografica, non appaiono presentare attualmente le caratteristiche di bosco;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha prescritto condizioni ambientali, volte a monitorare ed escludere la diffusione di metalli nel suolo e a mitigare l'impatto del cavidotto, anche tramite la *"rinaturalizzazione delle aree interessate dallo scavo con piantagione di specie appartenenti alla serie della vegetazione locale secondo i criteri della restoration ecology"*;

RILEVATO che per le intersezioni tra il cavidotto di collegamento e i corsi d'acqua interessati dal progetto è previsto l'utilizzo della tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) che esclude impatti sull'alveo dei corsi;

CONSIDERATO che la mera vicinanza di alcune opere dell'impianto a beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici individuati dal richiamato PPTR, segnalata dal Ministero della cultura nel proprio parere, non comporti di per sé una valutazione negativa del progetto, che avrebbe richiesto una completa istruttoria atta a dar conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

PRESO ATTO che, con riferimento alla tutela dei beni archeologici, il Ministero della cultura ha rappresentato, nel proprio parere, che l'area d'impianto *"non è direttamente interessata da vincoli archeologici decretati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004"*, con l'eccezione del citato tratturo;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2023, *"l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;

RITENUTO che, anche con riferimento all'ipotizzata intersezione con la viabilità antica, i rischi evocati dal Ministero della cultura per il patrimonio archeologico nelle aree interessate dal cavidotto, allo stato, non appaiano tali da comportare una valutazione negativa del progetto, e possano comunque essere verificati tramite la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiamata dal medesimo Ministero, ed eventualmente risolti con le variazioni di percorso opportune e possibili lungo la rete stradale, già contemplate anche dal Dicastero stesso nel proprio parere;

ATTESO che l'intervento dovrà, osservare, in fase di realizzazione, esercizio e dismissione, le prescrizioni ambientali impartite nel citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico-agricolo avente potenza pari a 10,275 MW, in agro del comune di Grottaglie, in località "contrada Angiulli", con opere di connessione che interessano altresì i comuni di Taranto e Montemesola (TA), proposto da Trina Atena Solar s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 54 del 9 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI